



**Oggetto:** parere sulla proposta di legge n. 82, recante «Sostegno ai figli delle vittime di femminicidio», presentata in data 4 febbraio 2020 d'iniziativa dei consiglieri Liguori, Centis.

Premesso che la proposta di legge n. 82, recante «Sostegno ai figli delle vittime di femminicidio», è stata presentata alla Presidenza del Consiglio regionale il 4 febbraio 2020, appare opportuno delineare brevemente, da un lato, il quadro giuridico nazionale di riferimento e, dall'altro lato, le novità di cui tener conto dal momento di tale presentazione a tutt'oggi.

La normativa statale vigente è costituita dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*». Fra tali ulteriori disposizioni deve citarsi l'art. 6, rubricato "Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici", laddove stabilisce a favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti (in riferimento all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*», categorie protette, nonché, gli articoli 8 (Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici), 9 (Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica), 10 (Affidamento dei minori orfani per crimini domestici), e soprattutto, per quanto qui ci occupa, l'art. 11, che ha allargato il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti *anche agli orfani per crimini domestici*.

Successivamente alla proposta di legge in oggetto, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71 (*Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie*). Ai sensi di siffatta normativa a favore di tali soggetti venivano disposte una serie di provvidenze, tratte da vari fondi, relativamente al "Sostegno al diritto allo studio" (Capo II, artt. da 3 a 7), a "Iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa" (Capo III artt. da 8 a 14), a "Spese mediche ed assistenziali" (Capo IV, artt. da 15 a 17) ed alle "Famiglie affidatarie (Capo V, artt. da 18 a 23). Peraltro, ai sensi dell'art. 24, ai minori di età è riservato almeno il settanta per cento delle risorse disponibili per i benefici previsti dai Capi II, III e IV, mentre la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.



Peraltro, deve anche notarsi che, nei mesi successivi, i mezzi di comunicazione hanno sovente evidenziato la difficoltà dell'accesso a tali risorse, dovuta alla lentezza burocratica nel dar corso alle relative domande presentate.

Nel mese di aprile 2020 l'Autorità Garante per l'Infanzia ed Adolescenza (AGIA, semplicemente nota come "Garante nazionale") ha pubblicato un corposo rapporto, d'intesa con l'Istituto degli Innocenti, intitolato, per l'appunto, «*La tutela degli orfani per crimini domestici. Documento di studio e proposta*».

Il Capitolo 3 di tale volume è dedicato al contesto normativo, sia in ambito internazionale ed europeo, sia in ambito nazionale (la citata legge n. 4 del 2018 e le ulteriori norme primarie istitutive dei vari fondi di riferimento, via via ampliati), sia nell'ambito regionale.

In tale ultimo contesto, ove vengono evidenziate le Regioni "virtuose", viene ricordata, come descritto dalla Presentazione della Proposta di legge oggetto di queste note, non solo la Regione Lazio, la quale, con la deliberazione di Giunta regionale n. 591 del 2016 ha previsto il finanziamento di interventi specifici per tutelare e sostenere gli orfani per crimini domestici, ma anche la Regione Piemonte che, con la deliberazione di Giunta regionale del 22 dicembre 2017, n. 37-6229, ha approvato il Piano degli interventi per contrastare la violenza di genere, previsto dall'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2016 e posti a sostegno dei figli e delle figlie di vittime di femminicidio ovvero vittime di violenza assistita. Inoltre, la Regione Veneto, con la deliberazione di Giunta regionale 15 giugno 2018, n. 864, ha approvato il bando per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, mentre la Regione Emilia Romagna, con l'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003, ha istituito la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", che sin dall'inizio è intervenuta a protezione degli orfani per femminicidio e dei loro familiari.

Tenendo presente tale contesto può essere vagliata la Proposta di legge n. 82, il cui nucleo è costituito dall'art. 2, comma 2, che istituisce il Fondo regionale di solidarietà per gli orfani di femminicidio, la cui finalità è quella di erogare contributi *una tantum* a favore dei figli rimasti orfani della madre a seguito di omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza. Molto opportunamente si è fatto riferimento all'autore omicida con un legame giuridico o affettivo alla vittima anche finito: anzi, la maggior parte dei casi concreti evidenziati dalla cronaca concerne proprio l'uccisione della donna da parte di un soggetto che reagiva, in modo così aberrante, proprio a seguito di un legame o di una relazione che la stessa aveva voluto troncare, ma che il soggetto non accettava o che voleva con la violenza riallacciare ovvero ancora per vendicarsi e punire la ex-partner per tale decisione che riteneva per lui offensiva.

A differenza delle iniziative simili previste dallo Stato o da alcune Regioni, il contributo non viene erogato in funzione di un ben determinato obiettivo attinente alla situazione dell'orfano, quale, ad esempio, una borsa di studio, le cure mediche, il sostegno psicologico, l'inserimento nell'attività lavorativa e via dicendo, bensì genericamente ed *una tantum*, secondo una entità e con modalità che verranno stabilite dal successivo Regolamento di attuazione (art. 3) alla stregua della disponibilità finanziaria (art. 4).

Tale contributo, per quanto limitato *una tantum* e non destinato a precise finalità, potrebbe far sorgere l'opportunità di una iniziativa contributiva perdurante (ad esempio: fino alla maggiore età o al completamento degli studi), ma opportunamente l'incipit dell'art. 2 evidenzia come principio fondamentale (comma 1) il disposto che *“la Regione partecipa ad iniziative di solidarietà nei confronti di familiari delle vittime di femminicidio al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti ai figli che hanno subito la perdita della madre”*.

Tutto ciò considerato si esprime parere favorevole alla Proposta di legge n. 82 in oggetto e, nella opportuna eventualità di un suo allargamento in sede di discussione ed approvazione, si segnala come il Rapporto dell'AGIA dell'aprile 2020, già citato *supra*, evidenzia una serie di proposte ed osservazioni sul tema rivolte, fra gli altri destinatari, per l'appunto alle Regioni.

Il Garante regionale dei diritti della persona  
Prof. Paolo Pittaro